

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-6497 del 21/12/2021
Oggetto	DEMANIO SUOLI - Grenti S.p.A Rinnovo concessione relativa all'occupazione di area demaniale, ad uso fabbricato e stoccaggio materiali misti, nel Comune di Berceto, catastalmente identificato al foglio f. 30, map. 1281, 1282 corso d'acqua Rio Manubiola. SINADOC 32939/2019 - PR07T0085
Proposta	n. PDET-AMB-2021-6704 del 21/12/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma
Dirigente adottante	PAOLO MAROLI

Questo giorno ventuno DICEMBRE 2021 presso la sede di P.le della Pace n° 1, 43121 Parma, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Parma, PAOLO MAROLI, determina quanto segue.

IL DIRIGENTE

VISTI

- il R.D. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); il R.D. 1775/33 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la L. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la L. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il D.Lgs. 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il D.Lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il D.Lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la L.R. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la L.R. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la L.R. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la L.R. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino del Fiume Po di cui al DPCM 24 maggio 2001;
- la L.R. 24/2009 art.51, la L.R. 2/2015 art.8, e le D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n.106/2018 con cui è stato conferito al Dott. Paolo Maroli l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazione e Concessioni di Parma;

PRESO ATTO della domanda ns prot. n. PGPR/2018/9342 del 03/05/2018 con cui la ditta Grenti S.P.A., CF/P.Iva 01514520343 avente sede legale via Marconi, 6 nel Comune di Solignano (PR), ha chiesto il rinnovo con variante della concessione (Determinazione n. 2925 del 12/03/2012) per l'occupazione di area demaniale del corso d'acqua Torrente Manubiola, catastalmente identificata al foglio 30 mappale 1281 e 1282 loc. Ghiare del Comune di Berceto (PR), ad uso fabbricato e stoccaggio di materiali misti, per un totale di mq 18.074 (comprensivo di mq 320 del fabbricato).

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 292 del 19/08/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla D.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza (Nulla osta idraulico nota prot. PG/2021/175325 del 15/11/2021), con il quale sono state indicate le prescrizioni contenute nel disciplinare cui deve essere subordinato l'esercizio della concessione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica, in conformità alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e di pianificazione di bacino, come si evince dal parere dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie pari a €75,00;
- il deposito cauzionale ad integrazione, pari a € 182,87 in data 06/12/2021, per un totale di € 3540,87;

- parte del canone 2022 (mensilità Gennaio e Febbraio) pari a € 590,14;

RITENUTO sulla base della predetta istruttoria tecnico-amministrativa, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

ATTESTATA la regolarità tecnico amministrativa del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla ditta ditta Grenti S.P.A., CF/P.Iva 01514520343, **il rinnovo con variante** della concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Manubiola, individuata al foglio 30 mappale 1281 e 1282 loc. Ghiare del Comune di Berceto (PR) ad uso fabbricato e stoccaggio di materiali misti, per un totale di mq 18.074 (comprensivo di mq 320 del fabbricato), codice pratica PR07T0085 - Sinadoc 32939/2019;
2. di stabilire che la concessione sia rilasciata per anni 6 (sei) con scadenza 31 Dicembre 2026;
3. di stabilire il canone annuale in € 3540,87;
4. **di stabilire che il concessionario, solo per l'annualità 2022, è tenuto a corrispondere un canone pari a € 2950,73 (canone inferiore rispetto a quello stabilito), in quanto due mensilità dell'anno 2022 risultano pagate e ricomprese nel canone 2021;**
5. di stabilire che, per quanto riguarda la presenza di un edificio all'interno dell'area demaniale, il concessionario è tenuto a regolarizzare la posizione catastale del fabbricato secondo la normativa di settore.
6. di approvare il disciplinare di concessione parte integrante del presente atto, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 10/12/2021 acquisito con nota PG/2021/189821 del 10/12/2021;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla D.G.R. 486/2017;

9. di dare atto che il concessionario è tenuto a registrare il presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, ai sensi degli artt. 2 e 5, D.P.R. 131/1986 e ad inviare a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento è il dott. Pietro Boggio;
11. di avvertire che la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare, nonché la sub-concessione a terzi senza preventiva autorizzazione, comporta la decadenza della Concessione ai sensi dell'art. 19 comma 2, L.R. 7/2004;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), D.Lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, R.D. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

Il Responsabile del Servizio
Autorizzazione e Concessioni di Parma
(Paolo Maroli)

(DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni del **rinnovo con variante** della concessione di area demaniale (Determinazione n. 2925 del 12/03/2012) rilasciata alla ditta Grenti S.P.A., CF/P.Iva 01514520343 avente sede legale via Marconi, 6 nel Comune di Solignano (PR), pratica PR07T0085 - Sinadoc 32939/2019.

ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Torrente Manubiola, individuata al foglio 30 mappale 1281 e 1282 loc. Ghiare del Comune di Berceto (PR), come risultante dagli elaborati cartografici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. Nel foglio 30 mappale 1281 vi è la presenza di un fabbricato, mq 320 circa, costruito in data antecedente all'anno 1967.
3. L'area demaniale oggetto di concessione è destinata a uso fabbricato e stoccaggio di materiali misti, per un totale di mq 18.074 (comprensivo di mq 320 del fabbricato).

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il canone demaniale per l'uso richiesto è stato determinato in € **3540,87** per anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 20 della L.R. 7/2004 e successive modifiche ed integrazioni e dalle D.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione e dall'art. 8 della L. R. 2/2015 e salvi futuri adeguamenti ed aggiornamenti.
2. Il concessionario, per le annualità successive a quella in corso, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, mediante le modalità previste dalla piattaforma PagoPA, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o

rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale, in parte è già stato versato in relazione al rilascio della Determinazione n. 2925 del 12/03/2012 (€ 3.360,00), è stato integrato di € 180,87 per un totale di **€ 3.540,87** e verrà restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata per anni 6 (sei) con scadenza 31 Dicembre 2026.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario non potrà affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. Tuttavia si potrà sub concedere l'area previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il subingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata

istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

4. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 – RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità

espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 – OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

3. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

4. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

5. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;

ARTICOLO 8 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti vigenti ed particolare in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere o alle opere da realizzare.

2. Ai sensi del RD 523 del 25/07/1904 art 96 lett. f è fatto divieto di edificazione, trasformazione e cambio d'uso territoriale per una distanza di m 10 dal piede arginale esterno o, in assenza del rilevato arginale, dalla sommità della sponda fluviale incisa, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

3. E' compito del concessionario attenersi al rispetto dei vincoli urbanistici ricompresi negli strumenti di pianificazione Comunale e Provinciale, fatte salvo deroghe dell'Autorità Idraulica.

4. La concessione viene rilasciata ai sensi della L.R. n. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

5. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
6. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art.21, L.R. 7/2004.

ARTICOLO 9 – CONDIZIONI E PRESCRIZIONI DERIVANTI DAL NULLA OSTA IDRAULICO

1. Per quanto riguarda gli aspetti idraulici dovranno essere rispettate integralmente tutte le **prescrizioni e condizioni contenute nel nulla osta idraulico prot. PG/2021/175325 del 15/11/2021** dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile - Servizio Coordinamento interventi urgenti e messa in sicurezza, che si allega come parte integrante e sostanziale del presente disciplinare .
2. Il concessionario dichiara di aver preso visione del nulla osta idraulico e di accettarne le condizioni e prescrizioni.



**AGENZIA PER LA
SICUREZZA TERRITORIALE
E LA PROTEZIONE CIVILE
REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

RESPONSABILE ING. GABRIELE BERTOZZI

All'ARPAE

Struttura Autorizzazioni e Concessioni

P.le della Pace, 1

43123 PARMA PR

aopr@cert.arpa.emr.it

Vs. Rif. Prot. PGPR/2018/9342 del 03/05/2018 SINADOC 32939/2020 Pratica SISTEB PR07T0085/18RN01. **Trasmissione parere di competenza ex R.D. n. 523/1904.**

(Ns. Prot. PC 21/12/2020.0068105.U, 05/10/2021.0053208.E e 20/10/2021.0056951.E)

in riferimento alla richiesta in oggetto, di rinnovo di concessione all'occupazione di area demaniale ad uso stoccaggio materiali misti, catastalmente identificata al Foglio 30, Mappali 1281-1282 del Comune di Berceto (PR);

VISTO il T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'esito del sopralluogo effettuato da funzionari del Servizio in data 26/10/2021;

DATO ATTO che la vigente Direttiva alluvioni classifica l'area in oggetto come "P1 - Alluvioni rare" e che il PGRA attribuisce all'area in esame un rischio "R1 – Rischio moderato o nullo":

ESPRIME parere idraulico favorevole al rinnovo alla Ditta Grenti S.p.A. di concessione per occupazione di area demaniale ad uso stoccaggio materiali misti, in località Ghiare del Comune di Berceto, identificata al Foglio 30, mappali 1281 e 1282, nel rispetto delle seguenti raccomandazioni e prescrizioni:

1. in relazione alla vicinanza dell'area all'alveo del T. Manubiola, si invita il proponente a verificare periodicamente l'efficienza e la stabilità delle difese spondali esistenti, al fine di evitare erosioni e dissesti alle rive torrentizie;
2. riguardo agli scarichi esistenti (indicati nell'AUA vigente), si raccomanda di verificare che i manufatti siano sempre accessibili ed ispezionabili, provvedendo quindi al periodico taglio e rimozione della vegetazione spontanea, compresa la rimozione dei rami caduti e quant'altro possa interferire con il regolare deflusso delle acque;
3. qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il

Email: stpc.parma@regione.emilia-romagna.it

PEC: stpc.parma@postacert.regione.emilia-romagna.it



richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dallo scrivente Servizio;

4. ogni modifica dello stato delle aree demaniali concessionate dovrà essere preventivamente approvata dallo scrivente Servizio. Gli interventi di sola manutenzione ordinaria sono invece soggetti a semplice comunicazione preventiva scritta del concessionario.

Si precisa che le integrazioni trasmesse dal richiedente risolvono sostanzialmente le richieste formulate dallo scrivente Servizio con nota Prot. PC 21/12/2020.0068105. In assenza di elementi riguardanti le caratteristiche strutturali e costruttive del fabbricato esistente all'interno del Foglio 30, Mappale 1281, si può comunque affermare che lo stesso non genera interferenze di natura idraulica.

Il richiedente è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno conseguente all'esercizio del presente parere, compresi tutti quelli derivanti dalla non corretta progettazione ed esecuzione delle opere da lui realizzate, ovvero derivanti da carente manutenzione e controllo delle stesse.

Il richiedente si impegna a risarcire tutti i danni che venissero arrecati alle proprietà, sia pubbliche che private, per effetto dell'esercizio del presente parere, e così pure di rispondere ad ogni danno alle persone, lasciando sollevata l'Amministrazione regionale da qualsiasi responsabilità o molestia, anche giudiziale.

È esclusa qualsiasi ipotesi, forma, causa di risarcimento o indennizzo per eventuali danni che dovessero essere causati ai materiali depositati, alle persone e/o alle cose a causa di piene fluviali, alluvioni o altre cause naturali.

Il richiedente dovrà comunque garantire l'accesso in sicurezza alle aree di intervento del personale incaricato della vigilanza in materia di polizia idraulica, ovvero a coloro che su incarico dello scrivente Servizio eseguiranno lavori di manutenzione e ripristino delle opere idrauliche esistenti, compresi mezzi e imprese da questo incaricate. Detti obblighi sussistono anche per eventuali futuri subentranti al concessionario.

Il responsabile della richiesta dovrà informarsi quotidianamente, compresi i fine settimana ed i giorni festivi, delle valutazioni e dei conseguenti messaggi di allertamento emessi, al fine dell'attivazione di eventuali misure di emergenza a tutela di cose, animali e persone. Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema regionale di allertamento sono sempre consultabili al link <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>.

In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, lo scrivente Servizio può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del richiedente a ogni pretesa d'indennizzo.

Il presente parere è rilasciato ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio scrivente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi ed è vincolato al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Ing. Gabriele Bertozzi
(documento firmato digitalmente)

GD/AP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.